

**FONDAZIONE MAMRE  
FRANCESCA VALLARINO GANCIA E GIULIANA GALLI  
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**REGOLAMENTO ALBO AMICI DI MAMRE**

**SOSTENITORI**

**PREMESSO:**

- che lo Statuto della FONDAZIONE MAMRE FRANCESCA VALLARINO GANCIA E GIULIANA GALLI ENTE DEL TERZO SETTORE (in forma abbreviata "Fondazione MAMRE ETS") prevede all'art 23 che: "Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscono al perseguimento dei fini statutari";

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAMRE ETS, approva il seguente Regolamento.

**Art. 1 - Definizione di Sostenitore**

Sono considerati Sostenitori della Fondazione MAMRE ETS i soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati) che, condividendone scopi e valori, desiderano contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali mediante:

- apporti di natura economica (donazioni e/o quota di adesione);
- prestazione della propria opera professionale a titolo gratuito (sostegno professionale, consulenza, collaborazione progettuale, partecipazione a iniziative, ecc.) secondo modalità concordate con la Fondazione.

**Art. 2 - Requisiti**

Può richiedere l'adesione come Sostenitore chi:

- condivide le finalità della Fondazione;
- dichiara di conoscere e accettare lo Statuto e il presente Regolamento;
- versa la quota di adesione nei termini indicati.

**Art. 3 - Domanda di adesione**

L'aspirante Sostenitore presenta domanda scritta al Consiglio di Amministrazione (anche in formato digitale), contenente:

- a) Per persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, professione, codice fiscale, recapito telefonico, e-mail;
- b) Per enti/organizzazioni: denominazione, sede legale, codice fiscale e/o P.IVA, recapiti, nominativo del legale rappresentante e/o referente, e-mail del referente;
- c) Dichiarazione di aver preso visione e di accettare Statuto e Regolamento;

d) Consenso/presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione dell'Albo.

Per gli enti/organizzazioni, la Fondazione può richiedere anche: copia dell'atto costitutivo e dello statuto e/o delibera dell'organo competente che approva l'adesione (ove applicabile).

#### **Art. 4 - Ammissione e iscrizione**

- Le domande di ammissione ed iscrizione verranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione e la decisione verrà comunicata al richiedente;
- L'ammissione decorre dalla data del versamento della quota di adesione;
- I Sostenitori ammessi sono iscritti all'Albo degli Amici di Mamre tenuto presso la sede anche in modalità digitale.

#### **Art. 5 - Quota di adesione e contributi**

- Ogni Sostenitore versa una quota minima annuale di Euro 200,00 (duecento/00), salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- La quota è versata secondo le modalità comunicate dalla Fondazione ed è destinata al perseguimento delle finalità istituzionali;
- Il Sostenitore può effettuare ulteriori erogazioni liberali nel corso dell'anno.

#### **Art. 6 - Diritti e coinvolgimento dei Sostenitori**

I Sostenitori hanno diritto di:

- ricevere informazioni sui progetti della Fondazione e, in generale, sull'impiego delle risorse, tramite i canali istituzionali;
- essere invitati (se e quando previsto) a momenti pubblici di presentazione e rendicontazione delle attività;
- proporre suggerimenti e iniziative coerenti con le finalità della Fondazione;
- beneficiare di agevolazioni per la partecipazione a eventi della Fondazione, secondo le modalità di volta in volta comunicate;
- consultare i libri della Fondazione, con le modalità previste dall'art. 23 dello Statuto.

#### **Art. 7 - Durata, rinnovo e decadenza**

- La qualifica di Sostenitore ha durata di 12 mesi dalla data di decorrenza ed è rinnovabile annualmente mediante pagamento della quota;
- In caso di mancato pagamento della quota di rinnovo entro il termine comunicato, la Fondazione potrà inviare un sollecito. Qualora il pagamento non pervenisse anche successivamente al sollecito, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca.

### **Art. 8 - Recesso ed esclusione**

Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Sostenitore in caso di:

- violazione dello Statuto o del presente Regolamento;
- utilizzo non autorizzato del nome/logo della Fondazione;
- situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse non gestibile.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto della Fondazione e alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.